

giore efficienza dei mezzi, ma non individualmente.

GINGOLANI, *relatore*. Anche per il commercio.

FRANCO. Le singole imprese, specie quelle modeste, ed i piccoli pescatori artigiani pescano oggi lo stesso se non meno di quanto pescavano all'inizio dell'entrata in vigore della legge sui mercati all'ingrosso del pesce, ma i loro modesti guadagni sono molto diminuiti e spesso sono annullati, giacchè il valore del prodotto è diminuito fortemente, mentre i costi sono rimasti per lo più invariati.

Ogni pur lieve ulteriore aggravio, quindi, sulla produzione non potrebbe essere da questa sopportata se non con grave ripercussione, e forse irreparabile danno, sul normale andamento dell'attività.

Per queste stesse considerazioni mi associo invece del tutto all'emendamento proposto dall'onorevole relatore all'ultimo comma dell'articolo 3, giacchè questo evita l'abuso introdotto da alcuni comuni di riscuotere, sotto specie di tassa di posteggio, quasi un arbitrario e intollerabile balzello.

Onorevoli camerati, ho finito. I pescatori e gli industriali della pesca italiana meritano la maggiore considerazione da parte del Governo e del Parlamento.

Una voce. Anche i commercianti.

FRANCO. Anche. Essi, che affrontano quotidianamente rischi e pericoli e si avventurano spesso in lontani lidi stranieri, forniscono alle nostre magnifiche navi da guerra i migliori elementi marinai, e molte delle loro moderne unità possono anche costituire un buon ausilio in ogni circostanza per le necessità navali della nostra Nazione.

Occorre aiutare, perciò, realmente, nell'attuale momento di grave difficoltà, queste ottime categorie di lavoratori, tanto da sollevarle più che possibile dallo stato in cui si dibattono, affinché vivano e migliorino per contribuire e concorrere sempre più al bene della Patria. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole camerata Calvetti. Ne ha facoltà.

CALVETTI. Onorevoli Camerati, ho preso la parola per proporre a Sua Eccellenza il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura un emendamento al secondo comma dell'articolo 2 e precisamente che il premio da corrispondersi agli acquirenti dei prodotti per contanti, a carico dell'Istituto che gestisce la Cassa col compenso di una provvigione, ammonti soltanto ad un quarto, anziché a due terzi della provvigione percepita dall'Istituto.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale, riservando la parola al Relatore e al Governo. Onorevole relatore, ella intende parlare?

GINGOLANI, *relatore*. Rinunzio alla parola.

PRESIDENTE. Onorevole Sottosegretario di Stato, ella intende parlare?

MARESCALCHI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. No.

PRESIDENTE. Passiamo allora alla discussione degli articoli. Il Governo accetta il testo proposto dalla Commissione?

MARESCALCHI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Ci sono alcuni articoli in cui Governo e Commissione non sono d'accordo.

PRESIDENTE. Allora la discussione avverrà sul testo ministeriale.

ART. 1.

Sui prezzi di deliberazione dei prodotti pescherecci venduti nei mercati all'ingrosso del pesce, può essere imposto il pagamento:

a) di una provvigione a favore dei commissionari, non superiore al 4.50 per cento dell'importo delle vendite eseguite da questi ultimi.

b) di un diritto d'asta per il servizio degli astatori, non superiore all'1.25 per cento dell'importo delle vendite eseguite direttamente dai produttori;

c) di un diritto di mercato, per sopprimere alle spese dei relativi servizi, non superiore all'1.25 per cento dell'importo delle vendite di cui alle lettere a) e b);

d) di una provvigione a favore dell'Istituto che gestisce la Cassa del mercato, e che si renda responsabile del pagamento dei prodotti venduti nel mercato, non superiore all'1.50 per cento dell'importo delle vendite di cui alle lettere a) e b).

Sui prodotti denunciati alle Direzioni dei mercati all'ingrosso ai soli effetti dei necessari controlli, può essere imposto il pagamento di una quota del diritto di mercato, entro il limite di lire 0,75 per quintale.

Onorevole Sottosegretario di Stato, a quest'articolo la Commissione propone al comma a), un emendamento così concepito:

«a) di una provvigione a favore dei commissionari, non superiore al 4.50 per cento dell'importo delle vendite eseguite da questi ultimi, salvo casi del tutto eccezionali da approvarsi dal Ministero e comunque con una maggiorazione non superiore all'1 per cento».

Ella lo accetta?